

Codice A1816A

D.D. 11 dicembre 2017, n. 4141

**R.D. 523/1904 - P.I. 5825 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per un attraversamento in subalveo del torrente San Giovanni e una percorrenza in alveo nel torrente Vermenagna con condotta fognaria, in comune di Limone Piemonte (CN), in corrispondenza del ponte della S.S.20. Richiedente: A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.**

In data 4/08/2017 l'Azienda Cuneese dell'Acqua (A.C.D.A. S.p.A.), con sede in Cuneo – Corso Nizza 88, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione per l'occupazione di sedime demaniale della condotta fognaria con:

- un attraversamento in subalveo del torrente San Giovanni, immediatamente a monte della confluenza nel torrente Vermenagna
- una percorrenza in alveo nel torrente Vermenagna sotto il ponte della S.S. n.20, addossato alla spalla, sulla sponda idrografica destra (lunghezza 15,00 m)

in comune di Limone Piemonte;

In data 01/12/2017 è pervenuta la documentazione integrativa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Germano Oggero Viale, con la rappresentazione dell'attraversamento e della percorrenza in oggetto, da autorizzarsi in sanatoria ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Limone Piemonte per quindici giorni consecutivi dal 23/08/2017 al 07/09/2017 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (nota prot. n. 51344/A1816A del 30/10/2017).

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento della tubazione fognaria in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente San Giovanni e del torrente Vermenagna.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Azienda Cuneese dell'Acqua (A.C.D.A. S.p.A.), al mantenimento dell'attraversamento in subalveo del torrente San Giovanni e della percorrenza in alveo nel torrente Vermenagna con condotta fognaria in comune di Limone Piemonte, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. la percorrenza in alveo e l'attraversamento in subalveo della condotta fognaria sono soggetti al conseguimento del formale atto di concessione;**
2. le opere dovranno essere mantenute nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
6. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI